



BANDO	Contributi a sostegno di investimenti per lo sviluppo del settore della vivaistica forestale.
Normativa di riferimento	Legge 27 dicembre 2023 n. 206 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”
	D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.”
	Decreto interministeriale MiMIT – MEF – MASAF – MASE 20 febbraio 2025
Termini di presentazione delle domande	90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
Risorse a bando	244.373,80 euro



1f640b99



1 Descrizione generale

1.1. Descrizione intervento

Il presente provvedimento è volto ad incentivare lo sviluppo del settore vivaistico forestale veneto, attraverso la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese operanti nella produzione, nella cessione a qualsiasi titolo e nella commercializzazione di materiali di propagazione forestale delle specie di cui all'allegato I del D.lgs. 10 novembre 2003 n. 386, secondo quanto stabilito al capo II, art. 6, commi 1 e 2, del decreto interministeriale MiMIT – MEF – MASAF – MASE 20 febbraio 2025.

Il presente bando si inserisce nelle azioni per il rilancio dell'attività vivaistica forestale, prodromica ad interventi di rimboschimento e imboschimento, inclusi gli interventi resisi necessari alla ricostituzione dei boschi danneggiati dalla tempesta Vaia e successivamente dal bostrico tipografo e come strumento agevolatore della mitigazione del cambiamento climatico e per l'erogazione di servizi ecosistemici.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono volti al miglioramento della qualità e della disponibilità di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali forestali di base riconosciuti, ponendo particolare attenzione alla conservazione della biodiversità, alla gestione sostenibile delle foreste, ai servizi ecosistemici da queste erogati, inclusi quelli di approvvigionamento per il potenziamento delle filiere del legno, e al contrasto al cambiamento climatico.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative ubicate nel territorio del Veneto.

2 Beneficiari degli aiuti

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti privati che esercitano attività di impresa vivaistica forestale, in possesso di licenza attiva per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 10 novembre 2003 n. 386.

2.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il richiedente deve:

- a. rientrare nella definizione di Piccola o Media Impresa (PMI) ai sensi di quanto stabilito all'allegato I del regolamento UE n. 2022/2472;
- b. risultare in possesso di apposita licenza vivaistica forestale attiva, rilasciata ai sensi del D.Lgs 386/2003;
- c. essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente nell'ambito della regione Veneto;
- d. aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) e aver provveduto al suo aggiornamento;
- e. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- f. presentare una sola domanda a valere sul presente bando;
- g. Non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità dei richiedenti devono sussistere all'atto della presentazione della domanda di sostegno ed essere mantenuti fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione finanziata;

Il beneficiario non deve essere destinatario, al momento della liquidazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto (di Stato) illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf).



1f640b99



3 Operazioni e spese ammissibili

3.1. Descrizione operazioni

Si intendono ammissibili le seguenti operazioni:

- a. realizzazione di serre, serre-tunnel, ombrai per la coltivazione di materiali forestali di propagazione, comprese le attrezzature e l'impiantistica necessari per la coltivazione. I suddetti investimenti sono ammessi a finanziamento se realizzati con strutture e materiali conformi alle norme vigenti nonché alla normativa in materia di sicurezza, ambiente e paesaggio e per i quali non occorre alcuna autorizzazione per l'installazione o se le eventuali autorizzazioni sono in possesso del richiedente al momento della presentazione dell'istanza o integrate entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, secondo quanto indicato al successivo punto 6.2.;
- b. acquisto di macchine ed attrezzature pertinenti all'uso vivaistico-forestale, precisando che tali macchine e attrezzature siano dimensionate alle esigenze aziendali (tale aspetto deve essere argomentato e giustificato nel Piano di investimento);
- c. acquisto di macchinari e impianti per lo stoccaggio, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti vivaistici per fini forestali;
- d. acquisto di licenze per programmi informatici specifici (software specialistico) per la gestione vivaistica.

3.2. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Per tutte le attività di cui al paragrafo 3.1:

- a. Presentazione di un Piano di investimento, che evidenzi la pertinenza e la sostenibilità tecnico-economica delle operazioni e che evidenzi il miglioramento perseguito tramite l'investimento in termini di gestione dei processi, qualitativo e/o quantitativo rispetto alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione delle specie elencate all'Allegato I del D.Lgs. 386/2003 con particolare riferimento alle specie autoctone per il Veneto. Il Piano di investimento dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
- b. Sono considerate ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività e ha sostenuto le relative spese solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.
- c. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e le attrezzature e i macchinari, devono essere dislocati e utilizzati in Veneto.

3.3. Spese ammissibili

Sono ritenute spese ammissibili:

- a. Spese sostenute per la realizzazione delle operazioni di cui al precedente paragrafo 3.1;
- b. Spese generali connesse all'intervento per le prestazioni tecniche nella misura massima del 5% della spesa ammissibile totale;
- c. Spese per l'acquisizione di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata.

La spesa per l'acquisizione di beni, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili deve essere determinata sulla base di uno dei seguenti prezziari:

- Prezzario della Camera di Commercio di Belluno per le zone montane o
- Prezzario regionale opere edili della Regione del Veneto e Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici per le altre zone o
- Prezzario regionale delle opere agroforestali o
- Prezzario regionale macchine e attrezzature agricole.



1f640b99



Nel caso di acquisizione di beni non compresi nelle voci dei Prezzari indicati sopra, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo. Qualora la motivazione addotta non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo più basso. Tuttavia, la relazione tecnico/economica non è necessaria qualora la scelta ricada sul preventivo di spesa più basso. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico/economica deve contenere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

3.4. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese non riferibili agli interventi di cui al paragrafo 3.1;
- b. spese per l'acquisto di terreni, immobili, DPI, materiali forestali di moltiplicazione, attrezzi o materiali di consumo (substrati di coltivazione, contenitori, o altri articoli di consumo per la coltivazione o la gestione del vivaio);
- c. spese per costruzione o manutenzione di fabbricati se non quelli espressamente previsti al punto 3.1;
- d. spese per la finitura o l'arredo di locali non legati direttamente al processo produttivo;
- e. spese per l'acquisto di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di merci su strada;
- f. spese per l'acquisto di macchinari o attrezzature di uso promiscuo condiviso con altre attività aziendali;
- g. spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e materiale usato;
- h. spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature, che vanno a sostituire altre equivalenti o di pari funzioni già presenti in azienda con meno di cinque anni di età (interventi di semplice sostituzione);
- i. noleggio a lungo termine di macchinari o attrezzature;
- j. I.V.A., imposte, tasse e oneri vari;
- k. spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, tranne eventuali spese generali, effettuate nei 6 mesi prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda, connesse alla progettazione dell'operazione proposta.

3.5. Impegni

- a. Realizzare e mantenere gli investimenti conformemente a quanto indicato nel Piano di investimento;
- b. non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- c. non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata l'investimento realizzato con il contributo pubblico ricevuto nel corso del periodo di stabilità indicato al successivo paragrafo 3.6 punto a., fatti salvi i casi di subentro successivo alla concessione del finanziamento autorizzati da AVEPA secondo le modalità descritte al successivo punto 9.2;
- d. produrre e commercializzare Materiali forestali di Moltiplicazione certificati ai sensi del D. Lgs 386/2003, entro la data di presentazione della domanda di saldo del finanziamento e per tutta la durata del periodo di stabilità di cui al punto 3.6, in coerenza con il Piano di investimento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti a) b) c) e d), comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.



1f640b99



3.6. Vincoli

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di 3 anni per i programmi informatici (lett. d) del par. 3.1) e di 5 anni per le attrezzature, macchinari, impianti e strutture (lett. a), b) e c) del par. 3.1) durante i quali non è ammesso il cambio di destinazione dell'investimento né l'alienazione del bene o di parte del bene oggetto del finanziamento fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante l'intervento realizzato.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse il distoglimento, l'alienazione non contestuale ad un subentro autorizzato o l'uso di strutture, macchinari e attrezzature oggetto di contributo diverso da quello previsto nel presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

3.7. Termini per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, che coincidono con i termini per la richiesta di pagamento del saldo, sono 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURV del Decreto di concessione del finanziamento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1. Risorse finanziarie a bando

Le risorse a bando per la concessione di contributi ammontano a 244.373,80 euro.

4.2. Aliquota del contributo

Tipo di sostegno: rimborso commisurato alle spese ammissibili.

Aliquota di sostegno: 50%.

Per ciascuna domanda di aiuto la spesa minima ammissibile è di 5.000,00 euro e quella massima è di 80.000,00 euro.

4.3. Aiuti di stato, compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art. 50 "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e sono subordinati alla comunicazione in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea.

Al presente bando si applicano le norme relative al cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472.



1f640b99



5 Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Numero	CRITERI DI PRIORITA'	PUNTI
1	Possesso di certificazione della qualità di processo e/o di prodotto (basata su norme ISO 9001) e/o di rintracciabilità nella filiera (norma ISO 22005)	5
2	Produzione in atto di materiale forestale di moltiplicazione dotato di certificazione di provenienza ai sensi del D.Lgs. 386/2003 per almeno 10 specie autoctone di provenienza locale	4
3	Produzione in atto di materiale forestale di moltiplicazione dotato di certificazione di provenienza o di identità clonale ai sensi del D.Lgs. 386/2003 per meno di 10 specie autoctone di provenienza locale	3
4	Possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto	2
5	Età del titolare/legale rappresentante inferiore ai 41 anni	1
PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE		15

Criteri di assegnazione:

Criterio 1: Il punteggio è attribuito se il richiedente è in possesso di un certificato di qualità e/o di rintracciabilità in corso di validità, rilasciato da un ente di certificazione di terza parte qualificato, avente come oggetto l'attività di raccolta del Materiale di Moltiplicazione e di produzione e conservazione delle sementi, in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 e/o ISO 22005;

Criterio 2: il punteggio è attribuito qualora il richiedente abbia in corso attività di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione ai fini forestali di almeno 10 specie diverse, dotati di certificato di provenienza di cui dall'art. 6 del D.Lgs. 386/2003 rilasciato a partire dal 1° gennaio 2023; i materiali di moltiplicazione devono essere di specie autoctone del Veneto e provenire da materiali di base appartenenti alle Regioni di Provenienza, come definite dal D.M. MIPAAF n. 269708 del 11/06/2021, pertinenti al Veneto.

Criterio 3: il punteggio è attribuito qualora il richiedente abbia in corso attività di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione ai fini forestali di meno di 10 specie diverse, dotati di certificato di provenienza o di identità clonale di cui dall'art. 6 del D.Lgs. 386/2003 rilasciato a partire dal 1° gennaio 2023; i materiali di moltiplicazione, ad esclusione dei cloni di pioppo, devono essere di specie autoctone del Veneto e provenire da materiali di base appartenenti alle Regioni di Provenienza, come definite dal D.M. MIPAAF n. 269708 del 11/06/2021, pertinenti al Veneto.

Criterio 4: il punteggio è attribuito qualora il titolare o rappresentante legale del soggetto richiedente possieda la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto.

Criterio 5: il punteggio è attribuito qualora il titolare o rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante nel fascicolo aziendale, non abbia compiuto il 41° anno di età, al momento della presentazione della domanda; nel caso di società cooperative si fa riferimento all'età di un socio amministratore.



1f640b99



I punteggi possono essere sommati tra loro, ad esclusione dei punteggi per i criteri 2 e 3 che sono alternativi.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al soggetto con titolare o rappresentante legale più giovane.

La mancata evidenza nella domanda dei punteggi di priorità richiesti comporta la non applicabilità degli stessi.

6 Domanda di contributo

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del presente bando è assegnata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in base all'art. 2 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e s.m.i. di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di contributo all'AVEPA entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV del presente provvedimento.

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA.

Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata deve rispettare le seguenti condizioni:

1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. sottoscrizione valida della domanda;
3. presenza del Codice Unico Azienda Agricola – CUAA, corrispondente al Codice Fiscale, del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo ai criteri di priorità, se tale punteggio viene richiesto, come di seguito indicato:
 - Criterio 1: copia del certificato di qualità e/o di rintracciabilità in corso di validità, rilasciato da un ente di certificazione di terza parte qualificato;
 - Criteri 2 e 3: evidenza del Certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato da un Organismo Ufficiale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 386/2003, per le specie di cui è in atto la coltivazione e la commercializzazione ai fini forestali (es. fatture di vendita con evidenza del Certificato di provenienza)
- b. Piano di investimento che dettagli la natura e le finalità degli investimenti previsti, comprensivo di computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente, secondo il seguente schema:
 - i) Relazione tecnica che dettagli la tipologia di investimento, ne definisca gli obiettivi con riferimento ai contenuti indicati al punto 3.2 e ne giustifichi il dimensionamento rispetto alle esigenze e agli obiettivi aziendali, comprensiva anche della descrizione dello stato di fatto e dei quantitativi del materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato ai fini forestali negli anni 2024 e 2025;
 - ii) Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, qualora necessario), in particolare:
 - corografia,
 - mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento o della sede in cui troverà collocazione l'investimento;
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici);
 - iii) copia degli eventuali preventivi acquisiti, corredati da una relazione che motivi la scelta effettuata;
 - iv) Documentazione fotografica ante investimento.
- c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportante gli estremi della licenza



1f640b99



- vivaistico forestale;
- d. solo per le personalità fisiche e giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, su modulo reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/materiale-di-propagazione-forestale>;
 - e. permesso a costruire, o atto equivalente, qualora pertinente, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, (ad es., a titolo non esaustivo, approvazione della procedura relativa la Valutazione di Incidenza da parte dell'autorità competente; approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale; autorizzazione paesaggistica);
 - f. bilancio consuntivo dell'ultimo anno di esercizio; tale presentazione può essere omessa qualora sia disponibile on line sul sito della CCIAA; nel caso in cui non sia previsto l'obbligo di presentare bilancio allegare la ultima dichiarazione dei redditi e la ultima dichiarazione IVA.

I documenti indicati al paragrafo 6.2., dalla lettera b) alla lettera c), ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa al punto d), (se pertinente all'istanza di finanziamento) se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda. In allegato alla domanda deve essere comunque presentata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari riportanti la data di presentazione all'Autorità competente (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC), pena la non ammissibilità della domanda.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di priorità (lettera a) implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7 Ammissibilità e finanziamento delle domande

Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al paragrafo 5.1 del presente bando e tenuto conto dei criteri di preferenza.

Nel caso l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale ovvero di realizzarlo in forma ridotta, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal bando.

8 Domanda di pagamento del contributo

8.1. Modalità e termini per il pagamento

Il pagamento viene erogato in forma di anticipo (facoltativo) pari al 50% del contributo concesso e saldo, sulla base della rendicontazione finale. L'importo dell'eventuale anticipo viene detratto dal pagamento del saldo.

A tal fine, per ciascuna fase di pagamento il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, corredata della necessaria documentazione, secondo le indicazioni di AVEPA.

8.2. Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di anticipo va presentata secondo le indicazioni di AVEPA e corredata da:

- polizza fideiussoria, di durata non inferiore a 30 mesi e di entità pari al 50% del contributo concesso, redatta secondo le modalità indicate da AVEPA.



1f640b99



8.3. Domanda di pagamento del saldo

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata ad AVEPA, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA. Contestualmente viene automaticamente svincolata l'eventuale fideiussione.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni 10 giorni di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 6 mesi, la domanda è considerata decaduta e il contributo revocato.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni beneficiario le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovranno essere comunque allegati:

- a. fatture e relativi documenti attestanti i pagamenti attinenti all'intervento (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto); si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi e che la fattura deve indicare il CUP assegnato al progetto;
- b. planimetria in cui sia evidenziata la collocazione dell'investimento all'interno della superficie aziendale;
- c. nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, i certificati di conformità e i numeri di matricola degli stessi;
- d. nel caso di lavori di natura edile, i disegni esecutivi e il certificato di fine lavori del direttore dei lavori;
- e. relazione tecnica finale con allegate fotografie relative a tutti gli interventi realizzati (strutture, macchine, attrezzature), completa del computo metrico a consuntivo, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente, che descriva gli investimenti realizzati e il conseguimento degli obiettivi previsti; ove pertinente, comunicazione e relazione di fine lavori del direttore dei lavori, segnalazione certificata di agibilità e dichiarazione di conformità degli impianti;
- f. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

La mancanza della documentazione prescritta comporta il mancato pagamento del saldo.

9 Varianti e subentro

9.1. Varianti

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte al precedente paragrafo 3.3.

Sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali sono considerate tali se per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative che possono comportare anche una variazione delle voci di spesa non superiore al 10% e comunque senza variazione dell'importo finale rispetto alla spesa ammessa per l'operazione se non in difetto.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, sono autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può chiedere ad AVEPA di esprimere un parere preventivo circa la variazione non sostanziale che si intende apportare all'intervento ammesso a finanziamento.



1f640b99



9.2. Variazione del soggetto richiedente o beneficiario

Non è ammesso il subentro ad una domanda presentata, nel periodo antecedente la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando; in questo caso, il soggetto subentrato dovrà presentare una nuova domanda, che dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e almeno pari punteggio nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e ne dà comunicazione agli interessati.

Qualora, invece, AVEPA accerti il difetto dei requisiti, comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo, di cui al paragrafo 10, al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni e vincoli di cui al paragrafo 10, già assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

10. Controlli

Il 100% delle domande è sottoposta ai controlli amministrativi a cura di VEPA.

Per le domande di saldo è prevista la visita aziendale da parte di AVEPA per la verifica della realizzazione dell'operazione.

Gli interventi finanziati, una volta conclusi, potranno essere soggetti a controlli durante il periodo di stabilità, in base al piano di verifiche adottato da AVEPA.

11. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali; e-mail: direzioneforeste@regione.veneto.it, pec: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile esterno del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) – email: organismo.pagatore@avepa.it, pec: protocollo@cert.avepa.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,



168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it, pec: dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi previsti da leggi e regolamenti per adempimenti inerenti il presente bando.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alle disposizioni di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Via Venezia n.11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

12. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali – UO Foreste e Selvicoltura, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2794772

e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it

PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



1f640b99

